

Direzione SANITA'

Settore Prevenzione e Veterinaria

DETERMINAZIONE NUMERO:

218

DEL: 28 MAR. 2012

Codice Direzione: DB2000

Codice Settore: DB2017

Legislatura: 9

Anno: 2012

Oggetto

Modifiche ed integrazioni tecniche alla D.G.R. n. 27-3145 del 19.12.2011 "Approvazione delle Linee guida per l'applicazione, nell'ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare".

Verificato che il Regolamento (CE) 852/2004 ha definito gli obblighi che tutti gli operatori del settore alimentare devono osservare riguardo alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti, compresa la notifica dell'attività, definendo nell'allegato 2 i requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare e prevedendo un capitolo specifico, il III, riferito alle strutture mobili e/o temporanee;

preso atto che, al fine di fornire indicazioni strutturali e gestionali per un corretto svolgimento delle manifestazioni temporanee, con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 27-3145 del 19.12.2011 sono state approvate le "Linee guida per l'applicazione, nell'ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare", che hanno sostituito le precedenti indicazioni operative approvate con la Determinazione Dirigenziale (DD) n. 70 del 16 maggio 2005;

preso atto che il DPR 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ha, tra l'altro, disciplinato le modalità di presentazione della SCIA;

verificato che l'art. 41 del Decreto Legge n. 5/2012 ha previsto che gli operatori del settore interessati alla realizzazione delle manifestazioni temporanee presentino all'Autorità competente un'opportuna notifica sotto forma di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);

tenuto conto che le manifestazioni temporanee hanno caratteristiche peculiari che, pur facendole rientrare nei dettati del Regolamento (CE) 852/2004, richiedono una particolare tipologia di gestione, in ragione della durata delle attività molto limitata nel tempo, della necessità da parte dell'Autorità competente (ASL) di ottenere dati in tempi rapidi nonché, in ragione del carattere non



economico di tale attività, del fatto che alla loro gestione siano interessati operatori non professionali;

preso atto che i motivi di cui sopra rendono inapplicabile il ricorso al SUAP per la trasmissione delle SCIA, essendo lo Sportello Unico individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale limitatamente ai procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi;

verificata, pertanto, la necessità di rettificare le disposizioni emanate in ambito regionale con la DGR n. 27-3145 del 19.12.2011 dove, al capitolo "MODALITA' DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)" nonché nei moduli relativi alle SCIA per manifestazioni temporanee di tipologia A e B, il SUAP era stato individuato quale riferimento per la presentazione della SCIA per le manifestazioni temporanee;

ritenuto opportuno prevedere che le attività inerenti al settore alimentare presenti nelle manifestazioni temporanee, come disciplinate nella deliberazione citata, siano soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) indirizzata all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente nonché, per conoscenza, al Comune dove si tiene la manifestazione;

preso atto che con la stessa DGR n. 27-3145 del 19.12.2011 la Giunta Regionale incaricava la Direzione regionale Sanità di apportare, con proprio provvedimento, eventuali successive modifiche ed integrazioni tecniche, nell'ambito dei principi e degli indirizzi forniti attraverso la deliberazione stessa;

ritenuto necessario apportare alla DGR n. 27-3145 del 19.12.2011 le opportune modifiche e integrazioni tecniche, sostituendo integralmente:

- con
- il capitolo "MODALITA' DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)";
 - il modulo relativo alle SCIA per manifestazioni temporanee di tipologia A;
 - il modulo relativo alle SCIA per manifestazioni temporanee di tipologia B;
- con
- un nuovo capitolo recante le "MODALITA' DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)" (contenuto nell'Allegato 1 alla presente determinazione);
 - un nuovo modulo per la segnalazione delle manifestazioni temporanee di tipologia A (contenuto nell'Allegato 2 alla presente determinazione);
 - un nuovo modulo per la segnalazione delle manifestazioni temporanee di tipologia B (contenuto nell'Allegato 3 alla presente determinazione);


preso atto che tali Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto il Regolamento (CE) 852/2004;
visto il D.P.R. 160/2010;
vista la D.G.R. n. 27-3145 del 19.12.2011;
vista l'art. 41 del Decreto Legge n. 5/2012;

DETERMINA




- di approvare, a parziale modifica e integrazione tecnica della Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3145 del 19.12.2011 "Approvazione delle "Linee guida per l'applicazione, nell'ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare", gli Allegati 1, 2 e 3, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, contenenti:
 - o le indicazioni relative alle "Modalità di segnalazione certificata di inizio attività per le manifestazioni temporanee" (Allegato 1);
 - o i moduli per la segnalazione delle manifestazioni temporanee di tipologia A (Allegato 2);
 - o i moduli per la segnalazione delle manifestazioni temporanee di tipologia B (Allegato 3).

La presente determinazione, comprensiva degli Allegati, verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRETTORE
Sergio MORGAGNI



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Gianfranco CORGIAT LOIA



IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Caterina Maria STRUMIA



Torino li, 28 MAR. 2012

